

## Allegato C

### TRASPARENZA

Anni 2021-2023

#### 1. PREMESSA

La trasparenza è un principio fondamentale dell'esercizio della funzione amministrativa, manifestazione del principio di imparzialità e buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione. L'art. 1 della l. n. 241/1990 (come modificato dall'art. 1 della l. n. 15/2005) individua la trasparenza tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, insieme ad altri principi quali l'economicità, l'efficacia, la pubblicità ecc. La trasparenza delinea la comprensibilità dell'azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), in modo da consentire la conoscenza reale dell'attività amministrativa e di effettuare il controllo sulla stessa. L'azione amministrativa deve quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e per le pubbliche amministrazioni vi è il dovere di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge. La trasparenza amministrativa trova applicazione soprattutto attraverso il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la comunicazione dell'avvio e la partecipazione al procedimento, la motivazione del provvedimento. Tali principi, quindi, consentono al soggetto privato che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, di interloquire con la pubblica amministrazione, a tutela del proprio interesse, prima che sia adottata la decisione finale. Esso presuppone l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche" con lo scopo di favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione ed il cittadino. Uno degli strumenti per darvi attuazione è il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, come parte del Piano della Prevenzione della Corruzione. In ogni amministrazione pubblica il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ricopre anche il ruolo di **Responsabile per la Trasparenza** svolgendo stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando, a chi di competenza, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Si propone un aggiornamento per gli anni 2021-2023 in conseguenza degli effetti organizzativi sull'ente previsti della Legge 56/2014 e della Legge Regionale 22/2015 e s.m.i. e delle novità del Dlgs 97/2016 di modifica del Dlgs 33/2013.

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*" correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, *in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ha modificato in modo significativo il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introducendo l'istituto dell'**accesso civico generalizzato** (Freedom of Information Act - FOIA), che attribuisce a chiunque di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con le linee guida sopra richiamate, l'ANAC ha suggerito, ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza, **l'adozione di un regolamento in materia di accesso**, al fine di adottare all'interno degli uffici comportamenti omogenei e coerenza nelle risposte ai richiedenti l'accesso.

La Provincia di Pisa si è dotata di un **nuovo Regolamento di Accesso approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 33 del 20 novembre 2017**, con cui ha sostituito il precedente Regolamento dell'anno 2007, disciplinando nuovi criteri e modalità organizzative in particolare per l'effettivo esercizio dei diritti di **accesso civico** (ex art. 5 c. 1 D.Lgs. 33/2013) e **accesso generalizzato** (ex art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013), dando seguito quanto stabilito nella delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC.

La Provincia di Pisa si è dotata di un nuovo **Regolamento** provinciale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 **relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali**, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 13 del 24 aprile 2018, e del **Regolamento provinciale per il trattamento delle Categorie particolari di dati e di dati giudiziari**, approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 26 del 24 luglio 2019, che hanno sostituito i precedenti Regolamenti dell'anno 2005.

Entro il **31 marzo del 2021** la Provincia dovrà procedere all'aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente n. 5 del 28 gennaio 2020. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione include anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C. ) prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino **forme di consultazione della società civile** in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano.

Il **19 del mese di novembre 2020** è stato pubblicato l'**avviso** sul sito web della Provincia attraverso il quale i cittadini, le associazioni del territorio e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi possono inviare eventuali suggerimenti (anche relativamente al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità) entro e non oltre le **ore 13 di venerdì 15 gennaio 2021** all'indirizzo di posta elettronica **segrgen@provincia.pisa.it** utilizzando la **modulistica allegata**. I risultati della consultazione sono stati valutati, nell'ambito della discrezionalità propria dell'Ente, in sede di stesura definitiva del documento.

## **2. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il **d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016**, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione

di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) stabilisce che tutte le pubbliche amministrazioni, adottino un **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente**.

Con il **Dlgs 97 del 2016** che modifica il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33**, il Programma triennale della trasparenza sparisce come strumento di programmazione autonomo a sé stante, per divenire, opportunamente, un semplice contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Nella parte dedicata alla Trasparenza, parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, devono essere indicate le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area comunque strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

La **Corte Costituzionale**, chiamata ad esprimersi sul tema del **bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali**, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che entrambi i diritti sono «contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato» (**sentenza n. 20/2019**)

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che «Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del **test di proporzionalità** che «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

**Il regime normativo per il trattamento di dati personali** da parte dei soggetti pubblici è, quindi, **rimasto sostanzialmente inalterato**, essendo confermato il principio che esso è consentito

unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le **pubbliche amministrazioni**, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, **verifichino** che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda **l'obbligo di pubblicazione**. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («**minimizzazione dei dati**») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

### 3. PUBBLICITÀ

**Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità deve essere pubblicato da ogni PA sul proprio sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" come parte del Piano di Prevenzione della corruzione, accessibile dalla home page del sito istituzionale, [www.provincia.pisa.it](http://www.provincia.pisa.it).**

### 4. STRUMENTI:

#### 4.1 Sito WEB

La Provincia di Pisa, ai fini della piena applicazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo provveduto alla realizzazione del proprio sito web, offrendo all'utente un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità, semplicità di navigazione. Nel triennio di riferimento l'osservanza di tali principi sarà monitorata e, ove necessario, verrà implementata l'accessibilità, anche in considerazione del profondo cambiamento conseguente al trasferimento di funzioni alla Regione Toscana e al Comune capoluogo, per effetto della Legge 56/2014 e della Legge Regionale 22/2015 e s.m.i.

#### 4.2 Albo Pretorio

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa

mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. L'art. 32, co. 1, della legge ha sancito infatti che "a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

In ottemperanza a tale obbligo, la Provincia di Pisa ha realizzato l'**Albo Pretorio On Line**, pubblicando:

- Deliberazioni del Consiglio
- Determinazioni dirigenziali
- Decreti/Ordinanze presidenziali
- Provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni)
- Bandi di selezione del personale ed incarichi professionali
- Bandi di gara ed avvisi d'asta
- Atti vari su richiesta di altri enti

Gli aggiornamenti sono a carico dei Settori dell'Ente, per le parti di propria competenza. Nel triennio di riferimento la Provincia di Pisa opererà affinché le pubblicazioni informatiche siano non solo conformi al dettato normativo, ma anche chiare e facilmente consultabili.

#### **4.3 Interrelazioni con gli uffici di comunicazione.**

Le attività inerenti la trasparenza sono predisposte in collaborazione con l'Ufficio Tecnologie informatiche e con i Settori dell'Ente in quanto coinvolti nelle attività di informazione e comunicazione dell'Ente (a carattere istituzionale e come servizi al cittadino) e pertanto partecipi nelle azioni di diffusione dei principi di trasparenza.

### **5. DATI DA PUBBLICARE:**

#### **5.1 Analisi dell'esistente**

Nel triennio 2021/2023 si procederà all'analisi dei dati attualmente presenti e pubblicati sul portale alla luce di quanto previsto come obbligatorio dalla normativa.

#### **5.2 Individuazione dati mancanti**

Si individueranno i dati mancanti, sulla base dell'analisi dell'esistente e si procederà alla rielaborazione dei dati già pubblicati presenti in sezioni diverse del portale, da riorganizzare nelle apposite sezioni per ottenere un'immagine coordinata e globale degli stessi. Per ogni tipologia di dati pubblicati è stato individuato **un responsabile della pubblicazione** e degli aggiornamenti e la periodicità degli stessi.

### **5.3 Completamento sull'esistente**

Saranno rivisti e completati i dati già presenti ed evidenziati in fase di Analisi dell'esistente.

### **5.4 Pubblicazione Programma Trasparenza ed integrità**

Come previsto dalla normativa, una volta predisposto ed approvato, si procederà alla pubblicazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, nell'apposita sezione "**Amministrazione Trasparente**" come parte del Piano della Corruzione e prevenzione.

## **6. PEC**

La Posta Elettronica Certificata è lo strumento per attivare lo scambio telematico di documenti fra gli enti pubblici ed i cittadini e per ottenere l'evidenza dell'avvenuta consegna al destinatario dei messaggi. Al fine di comunicare in forma digitale con imprese, privati e pubbliche amministrazioni, la Provincia di Pisa ha messo a disposizione l'indirizzo: [protocollo@provpisa.pcertificata.it](mailto:protocollo@provpisa.pcertificata.it).

## **7. INIZIATIVE DI PROMOZIONE, DIFFUSIONE, CONSOLIDAMENTO DELLA TRASPARENZA**

### **7.1 Diffusione della Trasparenza**

Ai sensi del D.Lgs. 150/09 ogni Amministrazione ha l'obbligo di presentare il Piano della Trasparenza alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, tramite il sito web. A tal fine la Provincia di Pisa, promuoverà attraverso il proprio sito internet e le pagine sui social network, il proprio Programma della Trasparenza.

### **7.1 Implementazione PEC**

Il Programma Triennale per la Trasparenza deve indicare quali sono le azioni e i relativi tempi previsti dalle amministrazioni ai fini dell'attuazione dell'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 150/09, in materia di PEC. A questo scopo, si procederà ad una verifica dell'attuale modalità di utilizzo della PEC con eventuali proposte di modifica al fine di implementarne e facilitarne l'utilizzo. Si provvederà a ridurre l'utilizzo degli invii postali a mezzo di servizio raccomandate, a favore di invii tramite PEC, indicandone sul sito la percentuale di utilizzo.

## **8. AGGIORNAMENTI AL PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITÀ**

### **8.1 Modalità di aggiornamento**

Il Programma Triennale indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). È un programma triennale a scorrimento idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso.

### **8.2 Cadenza temporale di aggiornamento**

I contenuti saranno oggetto di costante aggiornamento sullo stato di attuazione ed eventuale ampliamento:

- Pubblicazione del Programma e relativi aggiornamenti annuali;
- Inserimento sul sito di un prospetto riepilogativo che riporti in modo intuitivo le informazioni relative alle azioni del Programma e al relativo stato di attuazione.

## **9. DIRIGENTE RESPONSABILE, STRUTTURE COMPETENTI, RISORSE DA IMPIEGARE**

Il Dirigente responsabile per la stesura e l'attuazione del Programma è il Segretario Generale (nominato con Decreto del Presidente n. 127/2019)

Altre strutture coinvolte in maniera significativa sono:

- Segreteria Generale
- Settore Programmazione e Risorse
- Settore Affari generali (in particolare UO Sistemi Informativi e Ufficio Relazioni con il Pubblico)
- Settore Edilizia e Programmazione Scolastica
- Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile

Oltre a questi uffici saranno coinvolti di volta in volta tutti i Settori dell'Ente a seconda delle azioni da realizzare per la piena applicazione dei principi di trasparenza ed integrità.

- L'art. 10 del Dlgs 33/2013 (Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione), modificato dal Dlgs 97/2016, prevede la necessità di individuare, in un'apposita sezione del PTPC i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni, dei dati. Con Decreto Presidenziale n° 12 del 31 gennaio 2019 sono stati individuati nelle figure del Segretario generale, Dirigenti, dei Funzionari PO/AP e dei Funzionari categoria D.**

## **10. ATTUAZIONE**

### **10.1 Anno 2021**

- Analisi dei dati pubblicati
- Riorganizzazione e riassetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
- Completamento dati mancanti
- Individuazione collegamento ed interazione con i software in dotazione dell'Ente per il popolamento automatico di dati ed informazioni del Programma della Trasparenza
- Formazione singoli redattori per pubblicazione su "Casa di vetro"- Amministrazione Trasparente

### **10.2 Anno 2022**

- Aggiornamento Programma

- Verifica ed organizzazione del portale web
- Verifica ed organizzazione pubblicazioni Albo Pretorio On Line

### **10.3 Anno 2023**

- Aggiornamenti
- Implementazione utilizzo della PEC – Dirigenti

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

In conclusione, la cd. trasparenza amministrativa deve essere interpretata alla maniera di un servizio pubblico, come un'attività di produzione di beni e di servizi, indirizzata istituzionalmente ed in via immediata al soddisfacimento di bisogni collettivi e sottoposta, per ragioni di interesse generale, a restrizioni disposte dall'autorità. In particolare la trasparenza si esplicita anche nei principi di sussidiarietà, uguaglianza, continuità, parità di trattamento e imparzialità. In ultima analisi, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa impone alle singole amministrazioni un dovere specifico di cooperazione con il cittadino privato, proprio al fine di agevolare quest'ultimo nell'individuazione degli strumenti apprestati dal vigente ordinamento giuridico per la tutela delle proprie posizioni soggettive. Si può quindi correttamente affermare che l'attuazione del principio di trasparenza nell'azione della Pubblica Amministrazione ha comportato una fondamentale spinta e stimolo alla partecipazione del cittadino all'attività amministrativa.